

Direzione contenuti audiovisivi  
*Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico  
radiofonico, televisivo, multimediale e tutele*

Provincia Autonoma di Trento  
Piazza Dante, 15 – 38122 Trento

*trasmessa via pec agli indirizzi:  
segreteria.generale@pec.provincia.tn.it  
presidente@pec.provincia.tn.it*

e, p.c.

Sig. Alex Marini  
Consigliere provinciale Trento  
*trasmessa via pec all'indirizzo:  
alexmarini@postecert.it*  
Rif. COM/2019/AP

**Oggetto: Segnalazione di violazione dell'art. 9, L. 28/2000 (comunicazione istituzionale nel periodo elettorale) da parte della Provincia Autonoma di Trento del 6 giugno 2019 (prot. n. 247956), riproposta il 22 luglio seguente (prot. n. 320707).**

Si fa riferimento alla segnalazione del 6 giugno 2019, riproposta il 22 luglio seguente, in allegato, con la quale il Consigliere provinciale di Trento Alex Marini asserisce la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della Provincia Autonoma di Trento relativamente alle “*Comunicazioni istituzionali del Consiglio provinciale “Sgarbi elogia Prevedel e visita Palazzo Trentini” del 3 giugno 2019, e della Giunta provinciale “Comunicato 1363” del 4 giugno 2019 e “Comunicato 1378” del 6 giugno 2019*”.

Come noto, le attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni trovano disciplina, durante il periodo elettorale e referendario, nel citato articolo 9, a norma del quale “*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*”.

Più precisamente, le iniziative di comunicazione segnalate afferiscono al periodo delle elezioni amministrative nel turno generale del 26 maggio 2019 e in quello di ballottaggio del 9 giugno seguente<sup>1</sup>, che hanno interessato Comuni della Regione Trentino Alto Adige con conseguente applicazione del divieto di comunicazione istituzionale (ex art. 9 legge 28 del 2000) e delle disposizioni attuative contenute nella delibera n. 109/19/CONS del 5 aprile 2019<sup>2</sup>.

Le fattispecie oggetto di denuncia – come si legge nella nota – sono costituite dalle seguenti attività di comunicazione:

- *“nota a stampa sul sito istituzionale del Consiglio provinciale dal titolo “Il presidente Kaswalder ha accolto il presidente del Mart – Sgarbi elogia Prevedel e visita Palazzo Trentini” del 3 giugno 2019. Si precisa che “l’incontro con il presidente del MART [...] ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio provinciale, del Presidente della Giunta e di numerosi esponenti della giunta e della maggioranza provinciale, al fine ufficiale di consentire al parlamentare Vittorio Sgarbi di visitare Palazzo Trentini, nel corso del quale quest’ultimo si è lasciato andare a considerazioni inerenti alla situazione politica, per quanto mascherate sotto forma di “battuta”. In particolare si fa riferimento ad un’affermazione attribuita al succitato Vittorio Sgarbi, il quale avrebbe commentato l’opera d’arte intitolata “Apollo che scortica Marsia” paragonandone i protagonisti ai 2 vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio”;*

- *due comunicati della Giunta provinciale, il numero 1363 del 4 giugno 2019 dal titolo “Il presidente Fugatti e l’assessore Failoni all’assemblea dell’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche – Meno burocrazia e più infrastrutture per il turismo trentino” e il numero 1378 del 6 giugno seguente dal titolo “Soddisfazione del presidente Fugatti: “Risposte certe ai bisogni dei cittadini”” – Semplificazione burocratica e sviluppo: approvato il disegno di Legge della Giunta”.*

Ad avviso del segnalante tali “iniziative [che] ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e cioè antecedente alla votazione relativa ai ballottaggi nei comuni turistici di Levico Terme e Borgo Valsugana” risultano prive del “requisito dell’indispensabilità e dell’indifferibilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni propri e dell’ente in quanto [...] avrebbero potuto essere efficacemente organizzate e soprattutto comunicate successivamente la data di svolgimento dei ballottaggi [nonchè] del requisito dell’impersonalità, in

---

<sup>2</sup> Delibera n. 109/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019.

*quanto il materiale utilizzato ed esposto per la promozione degli eventi pubblicati sui siti del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale, danno atto della partecipazione di diverse cariche istituzionali: Presidente, Vice Presidente e Assessori della Giunta provinciale; Presidente dell'ente pubblico non economico Museo d'Arte Moderna di Trento e di Rovereto, Presidente del Consiglio provinciale e consiglieri provinciali di maggioranza”.*

Al riguardo, si rappresenta che la denuncia veniva indirizzata dal segnalante all'Autorità e al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento, a cui compete l'istruttoria sommaria e lo svolgimento di accertamenti<sup>3</sup>; nonostante il sollecito per gli esiti istruttori richiesto dall'Autorità il 12 settembre 2019, il Comitato è rimasto ancora inerte.

Pertanto, l'Autorità, rimanendo l'unica responsabile (ed esclusiva titolare) della funzione sanzionatoria, con nota del 7 novembre scorso ha comunicato anche a codesta Provincia di doversi attivare per garantire il regolare svolgimento dell'intero procedimento sanzionatorio, e dunque anche della connessa attività istruttoria, al fine di potere poi correttamente adottare il provvedimento finale di sua competenza.

Tanto premesso, alla luce del quadro normativo di riferimento vigente e dei fatti come sopra sinteticamente rappresentati, si invita codesta Provincia a voler trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni entro il prossimo 10 gennaio 2020.

Tale comunicazione dovrà essere inviata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Contenuti Audiovisivi - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiofonico, televisivo, multimediale e tutele - tramite pec all'indirizzo: [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it).

Il Vice Direttore

Avv. Giulio Votano

All. c.s.

---

<sup>3</sup> L'articolo 24, comma 1, lettera b) della citata delibera n. 109/19/CONS prevede tra i compiti dei Comitati l'“accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art.10 della citata legge n. 28 del 2000”.